

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5121 del 05/10/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2504 del 12/08/2014, Prot. Prov.le 79186 intestata a NANNI OTTAVIO S.R.L. per lo stabilimento di lavorazione ferro e leghe metalliche sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Novella n. 1.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5319 del 05/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno cinque OTTOBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2504 del 12/08/2014, Prot. Prov.le 79186 intestata a NANNI OTTAVIO S.R.L. per lo stabilimento di lavorazione ferro e leghe metalliche sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Novella n. 1.**

#### **LA DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Richiamata** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2504 del 12/08/2014, Prot. Prov.le 79186 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – NANNI OTTAVIO S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone (FC), Via Novella n. 1 - Protocollo istanza del Comune di Savignano sul Rubicone n. 6587 del 14/03/14 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione ferro e leghe metalliche sito nel Comune di Savignano sul Rubicone (FC), Via Novella n. 1.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone con Prot. Com.le 23971/2014 del 01/10/2014;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;

**Dato atto** che la stessa è stata successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2017-441 del 30/01/17, notificata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 07/02/2017 con Prot. Com.le 3090;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Savignano sul Rubicone in data 11/05/2018, acquisita al Prot. Com.le 10271 e da Arpae al PGFC/2018/12469 del 06/08/2018, da **NANNI OTTAVIO S.R.L.** nella persona di Natascia Nanni, in qualità di Legale Rappresentante, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- Valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 13/08/2018 Prot. Com.le 17079, acquisita da Arpae al PGFC/2018/13432, formulata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta di integrazioni;

**Atteso** che in data 11/09/2018 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 18815 e da Arpae ai PGFC/2018/14484;

**Dato atto** che, in merito all'impatto acustico, il Responsabile dell'endoprocedimento SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone con Nota Prot. Com.le 20197 del 28/09/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/15529 ha comunicato quanto segue *“Vista la presentazione da parte della ditta in oggetto della dichiarazione in materia di impatto acustico allegata all'istanza, pervenuta all'Ente mediante P.E.C. in data 11.05.2016 ed assunta al protocollo comunale al n°10271/2018, con la presente si comunica la presa d'atto FAVOREVOLE di tale documentazione.”*;

**Atteso** che in data 04/10/2018 il Responsabile dell'endo-procedimento “Emissioni in atmosfera” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, specificando in particolare quanto segue:

*“(…) Dato atto che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:*

- *Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina n. 2504 del 12/08/14 prot. n. 79186, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 01/10/14 prot. n. 19766, successivamente aggiornata con determina di Arpae n. DET-AMB-2017-441 del 30/01/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 07/02/17 prot. n. 3090;*

*(...) si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente **Allegato A**, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA vigente da operare con sostituzione integrale del vigente Allegato A."*

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2504 del 12/08/2014, Prot. Prov.le 79186 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – NANNI OTTAVIO S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone (FC), Via Novella n. 1 - Protocollo istanza del Comune di Savignano sul Rubicone n. 6587 del 14/03/14 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione ferro e leghe metalliche sito nel Comune di Savignano sul Rubicone (FC), Via Novella n. 1.", rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone con Prot. Com.le 23971/2014 del 01/10/2014, sostituendo l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

- 1. Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2504 del 12/08/2014, Prot. Prov.le 79186** avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – NANNI OTTAVIO S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone (FC), Via Novella n. 1 - Protocollo istanza del Comune di Savignano sul Rubicone n. 6587 del 14/03/14 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione ferro e leghe metalliche sito nel Comune di Savignano sul Rubicone (FC), Via Novella n. 1.", rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone con Prot. Com.le 23971/2014 del 01/10/2014, **sostituendo l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
- 2.** Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2504 del 12/08/2014, Prot. Prov.le 79186.
- 3.** Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 4.** Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2504 del 12/08/2014, Prot. Prov.le 79186 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL e al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Dr. Carla Nizzoli

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina n. 2504 del 12/08/14 prot. n. 79186, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 01/10/14 prot. n. 19766, successivamente aggiornata con determina di Arpae n. DET-AMB-2017-441 del 30/01/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 07/02/17 prot. n. 3090.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto l'inserimento della nuova emissione E5 "Macchina laser" per il taglio di acciaio anche inox e la riduzione dei consumi di materiale di apporto per saldatura utilizzato negli impianti di cui al punto di emissione esistente E1 "Saldatura".

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, con nota PGFC/2018/12636 del 07/08/2018, ha richiesto alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae una relazione tecnica istruttoria relativamente alle modifiche in oggetto, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546.

Con nota PGFG/2018/8708 del 31/05/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche in oggetto, in particolare per quanto concerne l'emissione di sostanze pericolose (cromo VI e nichel) legate alla nuova attività di taglio laser anche di acciaio inox (emissione E5), ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PGFC/2018/15559 del 28/09/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

L'istanza riguarda l'installazione di una macchina laser taglio per il tubolare che darà origine al nuovo punto di emissione (E5). A seguito di questa nuova installazione saranno presenti 5 macchine per taglio laser per il tubolare. Il punto di saldatura attualmente presente (emissione E1- già autorizzata) collegato ai bracci mobili di aspirazione resterà invariato ma sarà spostato nella posizione iniziale (come nell'atto di AUA del 2014), di 15 metri lungo il lato del capannone. Il quantitativo di filo di saldatura utilizzato nello stabilimento diminuirà notevolmente a seguito del trasferimento nell'altra sede di parte dell'attività di saldatura.

Caratteristiche dei punti di emissione modificati e nuovi

ID	Portata (Nmc/h)	Durata (h/g)	Altezza (m)	Sezione (m <sup>2</sup> )	Sistema di abbattimento
E5 – taglio laser	2.500	6	8,0	0,12	Filtro a cartucce <sup>(o)</sup>

<sup>(o)</sup> Sistema di pulizia automatico ad aria compressa in controcorrente.

Relativamente al filtro a cartucce, il consulente del gestore ha informato, telefonicamente, che l'incoerenza fra il valore della superficie filtrante con il numero che si otterrebbe utilizzando i valori del diametro e del numero di tasche, è dovuto alla forma a pieghe del filtro. Pertanto, il gestore ha utilizzato il valore della superficie fornito dal venditore che, inoltre, dichiara che l'efficienza di filtrazione è pari al 99,9% con un particolato fino a 0,5 micron.

Riguardo i valori delle portate indicati dal gestore, non è stato possibile effettuare una valutazione in quanto non sono stati forniti specifici elementi descrittivi al riguardo, né allegati tecnici (es. curve dei ventilatori). Pertanto, si assume, esclusivamente in via presuntiva, che i valori riportati siano tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio come previsto dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 269 della Parte V del Dlgs 152/2006 e s.m.

**EMISSIONE E1 – SALDATURA.** In riferimento all'emissione E1, non si rilevano motivi ostativi allo spostamento dei punti di emissione. Tenuto conto che i consumi di filo per saldatura presentati non sono superiori ai 40 Kg/mese stabiliti al punto 5. "Saldatura di oggetti o superfici metalliche" del Parere espresso dal CRIAER nella seduta del 27 Febbraio 1995, si propone che la Ditta venga esonerata dall'effettuare gli autocontrolli annuali, fermo restando l'obbligo di rispettare i limiti di emissione già previsti dall'autorizzazione vigente e di annotare su apposito registro i consumi di materiale di apporto per saldatura.

**EMISSIONE E5 – TAGLIO LASER.** Gli inquinanti sono costituiti da polveri, cromo, nichel, ossidi azoto e monossido di carbonio. Per la determinazione del valore limite delle polveri si può fare riferimento a:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi che prevede valori di emissione pari a:
  - 50 mg/Nm<sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
  - 150 mg/Nm<sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) punto 4.13.16 "*Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser*" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che indica un valore pari a 10 mg/Nmc;
- c) punto 5 dell'Allegato 4.31 "*Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g*" della DGR 2236/09 e smi, che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc.

Quindi, in base al comma 5 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06 e smi e al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc.

Nei procedimenti di taglio termico si generano temperature molto elevate che provocano la combustione o l'evaporazione di parti dei materiali di base; quindi si tiene in considerazione l'emissione di cromo e nichel contenuti nelle leghe utilizzate. Il cromo e il nichel sono presenti nella classe II della tabella A1, dell'allegato I alla Parte Quinta del Dlgs 152/2006 e sm., che riporta valori limite della soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 5 g/h e 1 mg/Nmc. L'allegato prevede che in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate. Al riguardo, il gestore ha verificato che la soglia di rilevanza non viene superata per cui non si fissano valori limite per tali inquinanti.

Per gli ossidi di azoto e il monossido di carbonio si fa riferimento al punto 4.13.16 "*Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser*" dei Criteri CRIAER, che indica valori pari, rispettivamente, a 20 mg/Nmc e 5 mg/Nmc. Relativamente alla frequenza dei monitoraggi si ritiene che gli stessi debbano avere una frequenza annuale.

**CONCLUSIONI** - Fatte salve le osservazioni riguardo i valori delle portate, si esprime una valutazione favorevole all'istanza dell'azienda, con le prescrizioni indicate per ogni punto di emissione, che derivano dalla applicazione della normativa specifica

Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena ad oggi non ha fatto pervenire il proprio parere per quanto di competenza in risposta alla richiesta PGFG/2018/12637 del 07/08/18.

Il Comune di Savignano sul Rubicone, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle

emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha proposto, ad integrazione di quanto contenuto nella relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, che la Ditta debba comunicare la data di messa in esercizio della nuova emissione E5 ed effettuare i tre monitoraggi previsti alla messa a regime della stessa.

Per le altre emissioni presenti nello stabilimento, non oggetto di modifica, si confermano le condizioni e le prescrizioni di cui all'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina n. 2504 del 12/08/14 prot. n. 79186, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 01/10/14 prot. n. 19766, successivamente aggiornata con determina di Arpae n. DET-AMB-2017-441 del 30/01/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 07/02/17 prot. n. 3090.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e delle successive valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 01/10/14 prot. n. 19766, successivamente aggiornata in data 07/02/17 prot. n. 3090, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 11/05/2018 P.G.N. 10271 e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

### **EMISSIONE N. E12 – CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI (<35 kW a metano)**

#### **EMISSIONI DA N. E13 A N. E21 – TERMOSPLIT A PARETE (<35 kW ciascuno a metano)**

relative a impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

### **EMISSIONE N. E6 – SFIATO ESPULSIONE ARIA CALDA GRUPPO RAFFREDDAMENTO MACCHINA 1**

#### **LASER TUBOLARE**

### **EMISSIONE N. E7 – SFIATO ESPULSIONE ARIA CALDA GRUPPO RAFFREDDAMENTO MACCHINA 2**

#### **LASER TUBOLARE**

### **EMISSIONE N. E8 – SFIATO ESPULSIONE ARIA CALDA GRUPPO RAFFREDDAMENTO MACCHINA 3**

#### **LASER TUBOLARE**

### **EMISSIONE N. E9 – SFIATO ESPULSIONE ARIA CALDA GRUPPO RAFFREDDAMENTO MACCHINA 3**

#### **LASER TUBOLARE**

### **EMISSIONE N. E10 – SFIATO ESPULSIONE ARIA VENTOLA COMPRESSORE**

### **EMISSIONE N. E11 – SFIATO ESPULSIONE ARIA VENTOLA COMPRESSORE**

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

## **D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di lavorazione ferro e leghe metalliche sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

#### **EMISSIONE N. E1 – SALDATURA**

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. E2 – TAGLIO LASER TUBOLARE (MACCHINA 1 E 2)**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	6.800	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. E3 – TAGLIO LASER TUBOLARE (MACCHINA 3)**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	1.800	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

#### EMISSIONI N. E4 - TAGLIO LASER TUBOLARE (MACCHINA 4)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

#### EMISSIONE N. E5 – TAGLIO LASER TUBOLARE (MACCHINA 5)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito [www.arpae.emr.it](http://www.arpae.emr.it) (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [http://www.arpae.emr.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E5 entro tre anni dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'autorizzazione**; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpae.emr.it)) e al Comune di Savignano sul Rubicone la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E5**, con un anticipo di almeno 15 giorni.

5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E5** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. Il monitoraggio periodico per la **emissione E1** è sostituito dalla annotazione mensile dei consumi di filo/barrette per saldatura (validati dalle relative fatture di acquisto) sul registro di cui al successivo punto 9. I consumi mensili di filo/barrette per saldatura non devono essere complessivamente superiori a kg 40, per un totale annuo comunque non superiore a **100 kg**.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E2, E3, E4 ed E5** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e relativi ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di filo/barrette per saldatura, così come precisato al precedente punto 7., relativamente alla **emissione E1**.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**